

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 309	E. 18 GEN. 2010	
UOR AA.GG.	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Settofascicoli	

N° 2/2010 Reg. Circolari



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523

Ufficio I



Roma, 15/1/2010

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
Roma

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Roma

Al Sig. Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche
Roma

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Loro Sedi

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica
Loro Sedi

e p.c., al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia

All'Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Amministrazione
Ufficio Rapporto con gli Intermediari
Roma

Oggetto: interventi normativi in materia di spese di giustizia

Con la legge del 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2010) entrata in vigore il 1 gennaio 2010, e con il decreto legge del 29 dicembre 2009, n. 193, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario", sono state introdotte alcune norme di interesse generale per gli uffici giudiziari in materia di spese di giustizia.

V. In Cagliari, addì 18 GEN. 2010

Il Dirigente Amm.vo
Franca Arru

V. In Cagliari, addì 18 GEN. 2010

Il Procuratore Generale
Ettore Angioni

Si sintetizza di seguito, per opportuna informazione, il contenuto delle disposizioni aventi particolare riflesso sulle attività giudiziarie, oltre quelle relative alla materia delle intercettazioni di cui si è data notizia con precedente nota del 12.1.2010, prot. n. 4160.U.

CONTRIBUTO UNIFICATO

L'art. 2, comma 212 della legge finanziaria per l'anno 2010, ha apportato alcune modificazioni alle disposizioni del Testo Unico sulle spese di giustizia (DPR 115/02) in materia di contributo unificato.

All'art. 10 del DPR 115/02 sono state apportate le seguenti modificazioni:

- Sono stati abrogati i commi 4 e 5. Conseguentemente sono ora assoggettati al pagamento del contributo unificato anche il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500, il processo cautelare attivato in corso di causa ed il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.
- Dopo il comma 6 è stato aggiunto il comma 6-bis, il quale prevede che *"nei procedimenti di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione"*. Conseguentemente, per i procedimenti concernenti l'opposizione a sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della citata legge n. 689/81 è dovuto soltanto il contributo unificato secondo l'importo fissato dall'art. 13 del DPR 115/02, nonché l'importo forfettizzato di cui all'art. 30 dello stesso DPR (curo 8). Invece, nei giudizi di lavoro di cui all'articolo unico della legge n. 319/58 ed in quelli in cui si applica lo stesso articolo, per i quali in precedenza era prevista, senza limite di valore o di competenza, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, è stato introdotto il pagamento del contributo unificato limitatamente ai processi dinanzi alla Corte di Cassazione.

All'art. 13 del DPR 115/02 sono state apportate le seguenti modificazioni:

- Il comma 2 è stato sostituito dal seguente *"Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il*

